

Pubblicato il 21/03/2019

**N. 00358/2019 REG.PROV.COLL.**

**N. 00053/2019 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**  
**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

*per l'accertamento*

dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, formalizzata con diffida inviata a mezzo pec in data 13.9.2018 ed in data 7.12.2028 e il conseguente mancato accesso alle misure di accoglienza del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino pakistano, è giunto in Italia nel novembre 2017, manifestando immediatamente la volontà di richiedere protezione internazionale e formalizzando la relativa domanda in data 18 settembre 2018.

Nel presente giudizio egli, premesso di essere indigente, impugna il silenzio serbato dalla P.A. sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza, più volte formulata dall'istante anche a mezzo di un legale (cfr. diffide dd 13 settembre 2018 e 7 dicembre 2018).

Si è costituita in giudizio la P.A. eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso.

Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:

- a) sussiste la giurisdizione del G.A. sulla presente vertenza in quanto l'art. 15, comma 6, del D.lgs. n. 142 del 2015 devolve espressamente alla cognizione del G.A. le controversie instaurate avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza; ciò che vale per il diniego espresso (atto) deve valere anche per il silenzio (non atto), non potendo la giurisdizione variare in funzione del contegno tenuto dalla P.A. nell'esaminare l'istanza del privato;
- b) sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza del ricorrente in base alle previsioni contenute nel D.lgs. n. 142 del 2015 (artt. 1, 14 ,15);
- c) è ormai pacificamente decorso il termine di conclusione del procedimento.

Va pertanto ordinato all'amministrazione di provvedere entro 30 giorni sull'istanza formulata dalla parte ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara sussistente l'obbligo della P.A. di provvedere e le ordina di provvedere nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione la presente sentenza.

Condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000 (euro mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato. Spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

**IL SEGRETARIO**